



COMUNE DI NERETO

PROVINCIA DI TERAMO

Deliberazione originale del Consiglio comunale

N. 17 delib. data 14.04.1992	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI DI CUI ALL'ART. 12, LEGGE 7 AGOSTO 1990, n.241.
N. 3243 prot. gen. data 14 MAG. 1992	

L'anno millenovecento novantadue, il giorno quattordici del mese di Aprile
alle ore 21.00, nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pres	Ass	CONSIGLIERI	Pres	Ass
Annunzi Claudio	sì		Lelli Maria Atonietta		sì
Ciprietti Elio		sì	Lelli Rossano	sì	
D'Anastasio Antonio		sì	Malatesta Eugenio		sì
Di Amario Francesco	sì		Masi Cesare	sì	
Di Bernardino Fabiola		sì	Pizzingrilli Umberto	sì	
Di Bernardino Gesulmino	sì		Rubini Tito	sì	
Di Carlantonio Giovanni	sì		Santori Mariano	sì	
Fagotti Attilio	sì		Scarpantonio Giuseppe	sì	
Foscolo Foracappa Sergio		sì	Spitilli Ginevra	sì	
Impullitti Patrizio	sì		Talucci Gaetano	sì	

Assegnati n. 20

in carica n. 20

Presenti n. 14

Assenti n. 6

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

- Presiede il Signor Gaetano Talucci nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario Signor Dn. Aldo Fiorella La seduta è pubblica
- Nominati scrutatori i Signori

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno espresso parere favorevole

IL SINDACO -PRESIDENTE

niferisce

CHE l'art. 12 della Legge 7.8.1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" recita: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1° deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1°"

CHE è stato predisposto apposito regolamento composto da n.19 articoli.

CHE la Commissione Consiliare competente, benché convocata per ben due volte, non ha raggiunto il numero legale andando, deserta, non potendo, quindi, esaminare lo schema di regolamento. L'argomento viene, ugualmente, sottoposto alla cognizione del Consiglio Comunale, per impellenti esigenze di ordine amministrativo. Quindi propone al Consiglio Comunale, quali indirizzi politico-amministrativi ed aree di attività da privilegiare di cui all'art. 10 dello schema di regolamento: "Cultura, sport e tempo libero, volontariato ed assistenza";

Infine propone di eliminare l'art. 5, pertanto, lo schema di regolamento si compone di n.18 articoli.

Il Sindaco invita, quindi, i Consiglieri a votare gli emendamenti proposti.

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato: su n.14 consiglieri presenti e votanti, n.14 a favore.

Indi invita il Consiglio Comunale a votare l'approvazione del regolamento;

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

su n.14 consiglieri presenti e votanti, n.14 a favore;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco-Presidente;

ESAMINATO lo schema di regolamento per le concessioni di cui all'art.12 della Legge 7.8.1990, n.241, composto di n.18 articoli;

VISTI i risultati delle votazioni;



COMUNE DI NERETO

PROVINCIA DI TERAMO

CAPO I

CRITERI GENERALI

Art. 1

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 legge 7.8.1990, n. 241.

Art. 2

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate a domanda degli interessati, indirizzata al Sindaco, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività: cultura, pubblica istruzione, sport e tempo libero, turismo, artigianato, volontariato, assistenza.

Per quest'ultimo settore, oltre alle disposizioni di cui al presente capo, si applicano specificamente anche quelle contenute nel successivo capo II.

Art. 3

Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice (o su modulo predisposto dall'Amministrazione) e dovranno contenere le esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta, le notizie e informazioni utili ai fini di una corretta valutazione da parte della Giunta Municipale.

La Giunta Municipale stabilirà i termini, che saranno opportunamente pubblicizzati, entro i quali gli interessati dovranno produrre domanda.

Art. 4

A tale scopo il Comune, oltre che valersi dei propri organi e uffici, potrà richiedere informazioni ad altri uffici ed Enti al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione.



COMUNE DI NERETO

PROVINCIA DI TERAMO

Art. 5

Le decisioni della Giunta Municipale vengono adottate a maggioranza dei presenti e debbono essere congruamente motivate.

Art. 6

L'esito delle decisioni della G. M. viene comunicato agli interessati contestualmente alla pubblicazione della relativa delibera all'albo pretorio.

Art. 7

Se più soggetti concorrono alle concessioni di cui all'art. 1 nell'ambito dello stesso servizio e/o attività, così come indicato all'art. 2, la G. M. dovrà procedere alla formulazione di una graduatoria individuando preliminarmente criteri di valutazione oggettivi a seconda della natura della concessione. Per la individuazione dei suddetti criteri la G. M. dovrà avvalersi del parere della competente commissione consiliare.

La graduatoria formulata dalla G. M. sarà esposta all'Albo Pretorio per giorni quindici e contro di essa gli interessati potranno presentare ricorso al Sindaco entro dieci giorni dal termine della pubblicazione.

Qualora le ragioni addotte dal ricorrente non appaiano manifestamente infondate, il Sindaco potrà disporre un supplemento di indagine e rimettere alla G. M. che decide in via definitiva.

Art. 8

La G. M. riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività presentando, a consuntivo, un rendiconto delle concessioni operate e specificando natura e consistenza delle stesse.



COMUNE DI NERETO

PROVINCIA DI TERAMO

Art. 9

Le concessioni dovranno essere coerenti con gli indirizzi politico-amministrativi dell'Ente, che in materia dovranno esplicitamente risultare dalla relazione previsionale programmatica al bilancio di previsione che la Giunta Comunale è tenuta a redigere annualmente, congiuntamente allo schema di bilancio da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 10

In sede di prima applicazione gli indirizzi politico-amministrativi, congiuntamente alla individuazione dei servizi e/o aree di attività di cui all'art. 2, potranno essere approvati contestualmente al presente regolamento.



COMUNE DI NERETO

PROVINCIA DI TERAMO

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA ASSISTENZIALE

Art. 11

L'erogazione dell'assistenza generica fa riferimento a quei cittadini del territorio comunale che vengono a trovarsi in condizione di particolare indigenza economica, sia per motivi contingenti che per situazioni connesse al loro stato permanente.

Art. 12

L'assistenza di cui al presente regolamento si puo' estrinsecare in sussidi in denaro ("una tantum" o continuativi) o in altre forme ritenute consone alle particolari esigenze del richiedente (mensa, fornitura indumenti, combustibili riscaldamento, ecc.).

Le forme di assistenza qui disciplinate sostituiscono quelle che venivano erogate specificatamente dall'ex E.C.A. e I.P.A.B. (soppressi ai sensi del D.P.R. n. 616/77).

L'assistenza concerne anche gli inabili indicati negli articoli 154 e 155 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 13

Nei casi sopraindicati il Comune deve prima provvedere a diffidare gli eventuali congiunti dei soggetti di cui trattasi a prestare gli alimenti secondo quanto prevedono le norme del diritto civile, promuovendo tutte le azioni atte a salvaguardare l'interesse degli inabili.

Art. 14

Non possono costituire elemento di discriminazione nel riconoscimento dell'intervento assistenziale la razza, l'età, il sesso, la religione, le idee politiche, l'ambito sociale.



COMUNE DI NERETO

PROVINCIA DI TERAMO

Art. 15

Nell'erogazione del tipo di assistenza va tenuto conto, in primo luogo, delle specifiche richieste dell'indigente, e solo se particolari ragioni di ordine economico e sociale facciano prevalere un altro orientamento, dovrà essere adottata altra forma assistenziale.

Art. 16

Le domande degli interessati di cui all'art. 3, dovranno essere integrate da notizie sulla composizione del nucleo familiare e dei parenti più prossimi eventualmente tenuti all'assistenza ai sensi del Codice Civile.

I richiedenti che beneficino comunque di un trattamento pensionistico dovranno indicare l'esatto ammontare mensile dell'assegno e il tipo di pensione in godimento.

Art. 17

La Giunta Comunale, qualora le notizie indicate nella domanda e le informazioni attinte attraverso i vari organi non siano ritenute sufficienti, può richiedere un supplemento di istruttoria al fine di pervenire ad ulteriori elementi integrativi di giudizio.

Art. 18

L'erogazione dell'assistenza in forme diverse dalla corresponsione di sussidi in denaro, deve contenere i termini precisi (luogo, tempo e quantità), nei quali l'interessato potrà usufruire dell'intervento sociale (mense, indumenti, combustibile, ecc.).



SEDUTA DI ~~GIUNTA~~ **CONSIGLIO** DEL 14.04.1992

art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142,

OGGETTO PROPOSTA: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI DI CUI
ALL'ART.12, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole.

Li, 11.04.1992


IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole.

Li, 11.04.1992


IL RESPONSABILE RAGIONERIA

PARERE DI LEGITTIMITA'

Visto con parere favorevole.

Li, 11.04.1992


IL SEGRETARIO

DELIBERA

- Di approvare, siccome in effetti approva, il regolamento comunale per le concessioni, di cui all'art.12 della Legge 7 agosto 1990, n.241, nel testo allegato, composto di n.18 articoli e che fa parte integrante della presente deliberazione;
 - Di dare atto che gli indirizzi politico-amministrativi e le aree di attività da privilegiare, di cui all'art.10 del regolamento, sono: "Cultura, sport e tempo libero, volontariato ed assistenza".
-

IL PRESIDENTE
Gaetano Truicci



IL SEGRETARIO
Dr. Aldo Fiorella

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, L. 8-6-1990, n. 142.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

rag. Ivo Mignini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14/5/1992

n. 14/5/1992



IL SEGRETARIO

Dr. Aldo Fiorella

ESITO CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- per la decorrenza dei termini di cui all'art. 46, comma 1, della L. 8-6-1990, n. 142, in data
- per l'esame favorevole del C.R.C. nella seduta del _____, prot. n. _____

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - TERAMO

Prot. 5717 n. 30/05/1992

Esaminata senza rilievi nella seduta

del 29/05/1992 con delibera

di approvazione della deliberazione

presentata all'A.P. per l'iterazione

15/5/1992

IL PRESIDENTE

F. Di Petrangola F. Di Cicchi

IL SEGRETARIO